

abrogation, car nous voyons aux Etats-Unis en Amérique, où il y a liberté des cultes, que la religion catholique, est très-respectée, et qu'il n'arrive aucun inconvénient pour le Gouvernement, parce que, certainement, si on s'écartait de la ligne de la religion pour rentrer dans celle de la politique, le Gouvernement a des lois suffisamment sévères pour contenir ces écarts. Quant au reste, je m'en rapporte aux observations faites par l'honorable M. Moia.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del deputato Barbier, la quale consiste nell'abrogazione degli articoli 164 e 165 del Codice penale.

(*Parecchi deputati si alzano.*)

PARETO. Farei una semplice osservazione.

Voci. Non si può parlare durante la votazione.

PARETO. L'abrogazione non è che il rigetto dell'articolo.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. No, perchè rimarrebbero ancora altre disposizioni. (*Movimenti*)

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del deputato Barbier.

(*È rigettata.*)

Viene ora in discussione la proposta del deputato Moia, che porta l'abrogazione degli articoli 160, 161, 162 e 165.

MOIA. L'esorbitanza di questi articoli fu già ampiamente dimostrata ieri dall'avvocato Brofferio, perchè non faccia più d'uopo che io mi estenda maggiormente in questa materia. Credo solo necessario dichiarare che, proponendo l'abolizione dell'articolo 160, il quale dice « Chiunque in isprezzo della religione conculchi, distrugga od infranga vasi sacri o sacre reliquie, od immagini nelle chiese o nei loro vestiboli o nelle sacrestie, ovvero anche fuori di detti luoghi, ma in occasione di sacre pubbliche funzioni religiose, sarà punito colla pena dei lavori forzati a tempo, od anche coi lavori forzati a vita, secondo le circostanze dei casi, » non è già che io pretenda che non ci sia alcuna pena per chi commette tali atti, ma vorrei che fossero puniti nella stessa misura come il sarebbero atti somiglianti commessi in qualsivoglia luogo pubblico. Vi sono pene comminate contro gl'insulti fatti alle persone, ed allo stesso modo che sono proibiti questi atti in tutti i luoghi pubblici, le pene portate contro gl'insulti alle proprietà nei luoghi pubblici bastano, a parer mio, a reprimere cosiffatti eccessi. Però, ove si credesse necessaria una legge apposita, si proponga pure, che io non mi vi opporrò.

Ma poichè qui si tratta di atti che hanno un carattere generale, non parmi sia necessario di stabilire pene speciali e così severe, quali sono quelle comminate da quest'articolo, pene che sono veramente incompatibili, non dirò colla libertà di coscienza, perchè la libertà di coscienza non consiste nella facoltà di turbare l'esercizio del culto, ma bensì con quella proporzionalità delle pene che deve campeggiare in ogni Codice, e colpiscono enormemente un reato il quale, per la sua poca gravità, può riguardarsi tutto al più meritevole di pene correzionali.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Io convengo coll'onorevole deputato Moia che realmente in questi articoli si contengono disposizioni le quali vogliono essere considerevolmente modificate, ma attualmente io deggio oppormi a qualsiasi proposta che tenda, anche per poco, a modificarle, non che ad abrogarle per intero.

A questi articoli estendevasi il progetto che io aveva già in pronto; ma prima di presentarlo dovetti farmi persuaso

che bisognava coordinarli con altre disposizioni della legislazione penale, e che perciò tornava meglio il lasciarli in sospeso, massimamente che, a tale riguardo, non eravi urgenza.

I reati contemplati negli articoli 161 e 162 non diedero quasi mai luogo ad alcun procedimento, ed io credo che dal 1840 in poi, nel quale anno veniva promulgato il Codice penale, non vi sieno stati per tal sorta di reati più che due o tre procedimenti.

Ora io domando quale urgenza vi può essere di toccare a questi articoli, mentrechè si discutono altre disposizioni le quali evidentemente sono di gran lunga più urgenti.

Se le maggiori modificazioni di cui si discorre si fossero proposte, sarebbesi forse creduto che si volesse formare una legge contro alla religione dello Stato; ed è anche per non dar luogo a così fatte supposizioni che si giudicò conveniente di lasciarle per ora in disparte, e di limitare il progetto di legge ai pochi articoli cadenti in discussione, riservando il rimanente a maggiore opportunità, al tempo cioè in cui si potrà attendere ad una riforma completa di tutte le disposizioni del Codice penale, che veramente sono meritevoli di essere riformate.

Io dunque mi oppongo a questa ed a qualsivoglia altra aggiunta che si volesse introdurre nell'attuale progetto.

PRESIDENTE. Domando se la proposizione del deputato Moia è appoggiata.

(*È appoggiata.*)

Essendo appoggiata, la pongo ai voti.

Quelli che intendono che siano abrogati gli articoli 160, 161, 162 e 165 del Codice penale, sono pregati di alzarsi.

(*La Camera rigetta.*)

PRESIDENTE. Ha la parola il deputato Mameli.

MAMELI. Signori! Io mi sono ritenuto dall'entrare nella discussione generale, perchè non intendeva combattere nel suo complesso il progetto del Ministero; ma bisogna convenire che pur troppo nel terreno in cui ci troviamo è facile il trascendere i giusti limiti in questa materia. Perciò, dopo aver sentite le spiegazioni date dai precedenti oratori e dal signor ministro, in virtù delle quali è tolta quasi, direi, ogni differenza tra i culti tollerati e la religione dello Stato, io credo di non dover più oltre tacere e di dover prendere la parola; non già che io non sia amico, quanto qualunque altro, della tolleranza, ma perchè voglio che, a termini dello Statuto, sia serbata la vera differenza che passa fra un culto esclusivo dello Stato ed i culti tollerati.

Dunque io mi propongo, in virtù appunto di queste considerazioni, di contraddire alla seconda parte dell'articolo 1...

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Mi pare che si potrebbe prima porre ai voti la prima parte dell'articolo, e discutere poi sulla seconda.

PRESIDENTE. (*Al deputato Mameli*) Se non ha alcuna difficoltà, porrò prima ai voti la prima parte.

MAMELI. Si voti pure la prima parte.

PRESIDENTE. Il deputato Genina ha la parola.

GENINA. Io convengo coll'onorevole ministro nella prima parte di questo articolo, in quanto che era indispensabile di porre questa parte in armonia colla legge della stampa, nella quale si mantengono ancora alcune pene contro coloro che violassero gli articoli 164 e 165 del Codice penale; ma mi è sorto qualche dubbio riguardo alla penalità la quale viene stabilita, sia nel progetto ministeriale, che in quello della Commissione.

La legge del 26 marzo 1848, quando parla dei reati com-